



COMUNE DI CERRIONE

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE

AREA TRIBUTI E SERVIZI ALLA PERSONA

NUMERO 237

DEL 25/06/2026

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPORTIVA MENTE S.C.S. PER L'ASSISTENZA DI MINORI DISABILI FREQUENTANTI IL CENTRO ESTIVO 2026. CIG BC1BDC80B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione consiliare n. 45 in data 22/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026–2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 09/01/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026/2028 – APPROVAZIONE”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 30/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 “PIAO” del Comune di Cerrione;

RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina dei Responsabili di Servizio del Comune, abilitati all'espletamento dei compiti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ivi compresa la capacità di assumere gli atti di impegno di spesa nonché i provvedimenti di liquidazione per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 secondo cui “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza*”;
- l'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 rubricato “*Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti*”;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto,

adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 rubricato *"Il contratto e la sua stipulazione"*;
- l'art. 48 rubricato *"Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"*;
- l'art. 50 rubricato *"Procedure per l'affidamento"* il quale prevede al comma 1 *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] b), affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023, in base al quale agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'art. 62, il quale prevede:
 - o al c. 1 che *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregati"*;
 - o al c. 6 che *"Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo: [...] c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; [...] f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c)"*;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;

- l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che ha innalzato il suddetto limite da € 1.000,00 a € 5.000,00;

TUTTO CIO' PREMESSO

DATO ATTO che la Giunta Comunale con G.C. 47 del 23/04/2026 ha disposto di sostenere l'onere economico necessario per consentire ai minori disabili residenti di poter frequentare il centro estivo affiancati da educatori specializzati;

DATO ATTO che il servizio territoriale del Consorzio I.R.I.S. che si è occupato di raccogliere le richieste delle famiglie ha comunicato i periodi e le strutture dei centri estivi frequentati dai bambini;

ACQUISITI al prot. 2661 del 13/05/2026 i preventivi di spesa di Sportiva Mente S.C.S. di Biella - Associazione presso cui due minori disabili sono stati iscritti per i centri estivi 2026, che espongono i seguenti importi:

- frequenza di un minore disabile di 7 settimane con assistenza resa da un operatore specializzato in rapporto 1:4 al costo di euro 150 settimanali per un totale di euro 1.050,00 (IVA compresa)
- frequenza di un minore disabile 3 giorni la settimana per 5 settimane con assistenza resa da un operatore specializzato in rapporto 1:1 al costo di euro 600,00 settimanali per un totale di euro 3.000,00 (IVA compresa);

CONSIDERATO che la Sportiva Mente S.C.S. di Biella è una cooperativa che da anni opera nel territorio biellese ed è specializzata nell'organizzazione di attività sportive e ludiche, ed in particolare progetti di inclusione per adulti e bambini con disabilità;

ATTESTATA la congruità dell'offerta, con riferimento ai correnti prezzi di mercato e rilevato che l'impresa in oggetto è conosciuta ed in possesso di idonea capacità tecnico economica;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ed a seguito di verifica effettuata con il Responsabile del Servizio Finanziario, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO, in funzione dei principi generali di economicità, tempestività e proporzionalità nell'operato delle P.A., di riunire nel presente atto la fase a contrarre e la fase di aggiudicazione;

DATO ATTO CHE nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il contratto è stipulato, a pena di nullità in forma scritta in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

CONSIDERATO che la cooperativa, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISITO per via telematica, sull'apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice identificativo di gara CIG BC1BDC80B;

CONSTATATO che il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO che, il Responsabile Unico del Procedimento è la signora Paola Borra e che la stessa dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, nei confronti del presente procedimento;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.109, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto diventa esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

PER QUANTO sopra

DETERMINA

DI DARE ATTO, in ottemperanza all'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 ed all'art. 192 TUEL, che la presente determinazione costituisce autorizzazione a contrattare, avente i seguenti requisiti:

- il fine ed oggetto del contratto è l'affidamento del sostegno specializzato a due minori disabili residenti in base alla specifica necessità e frequenza durante il centro estivo 2026 di cui in premessa;
- il valore economico del servizio è di euro 4.050 IVA compresa;
- la forma del contratto è in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel presente atto e nei preventivi formulati dall'impresa;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art 50, c. 1, del D.Lgs n. 36/2023, recante Codice dei contratti pubblici e atto a definire la procedura di affidamento ritenuto il metodo più adeguato rispetto all'importo ed alla specificità dell'affidamento;

DI AFFIDARE il servizio di affiancamento di un minore disabile mediante un educatore specializzato, alla Sportiva mente S.C.S. di Biella (BI) via Tripoli, 24 (C.F. e P.IVA 02106790021) per un importo di euro 4.050,00 IVA compresa (imponibile euro 3857,14 + IVA al 5% euro 192,86);

DI IMPEGNARE, a favore del nominato Operatore Economico, la correlata spesa che è quantificata in complessivi €. 4.050,00 IVA compresa imputando la somma sugli stanziamenti di competenza 2026 esercizio in cui diventa esigibile, del Bilancio di previsione 2026/2028 come da seguente prospetto:

E.F.	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Codice P.F.	Capitolo PEG	Importo In €
2026	12	02	1	103	U.1.03.02.99.999	4100/70/1	4.050,00

DI DARE ATTO dell'attribuzione del seguente CIG BC1BDC80B;

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ed a seguito di verifica effettuata con il Responsabile del Servizio Finanziario, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI DARE ATTO che la spesa diventerà esigibile entro il 31/12/2026;

DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è la signora Paola Borra, e, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, della insussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DI LIQUIDARE la spesa con successiva propria determinazione a seguito di ricevimento di regolare fattura.

IL RESPONSABILE
AREA TRIBUTI E SERVIZI ALLA
PERSONA
Firmato Digitalmente
BORRA rag. Paola

